

Condizioni minime per fare domanda di convenzione al Banco Alimentare del Veneto Onlus

Essere una associazione FORMALMENTE COSTITUITA E AVERE IL CODICE FISCALE

L'aiuto alimentare a persone in stato di bisogno deve essere un punto richiamato nello proprio statuto.

Svolgere e dimostrare attività di aiuto alimentare da almeno un anno a persone in stato di bisogno.

Avere un magazzino idoneo e adibito esclusivamente allo stoccaggio delle derrate alimentari: aerato, con scaffali e frigoriferi, freezer.

Avere un mezzo per il ritiro delle derrate dal nostro magazzino

Avere un elenco nominativo delle persone che si stanno aiutando con prodotti alimentari.

Mandare una domanda, possibilmente su carta intestata della Struttura, indicando

- 1) Richiesta di Accordo con l'Associazione Banco Alimentare del Veneto – Onlus, su carta intestata con **una relazione sull'attività dell'Associazione (di seguito Struttura Caritativa) in atto**, precisando il **numero degli assistiti, la tipologia di attività** offerta e **gli orari e i giorni di apertura** durante i quali viene effettuata la distribuzione degli alimenti presso la Vostra sede.
- 2) **Tale domanda deve essere firmata dal Legale Rappresentante e riportare il timbro dell'Associazione composto da: denominazione della Struttura, indirizzo e Codice Fiscale;**
- 3) **Fotocopia** della Nomina e Codice Fiscale del Legale Rappresentante della Struttura Caritativa;
- 4) **Fotocopia** fronte e retro della carta d'identità del Legale Rappresentante con autorizzazione Privacy;
- 5) **Fotocopia** del documento di attribuzione del Codice Fiscale della Struttura Caritativa rilasciata dall'agenzia delle entrate;
- 6) **Fotocopia** dello Statuto o Atto Costitutivo, dove vi sia.
- 7) **Fotocopia** di affiliazione ad Associazioni, Enti o Congregazioni di carattere Provinciale – Regionale e Nazionale.
- 8) Documentazione comprovante che la struttura richiedente svolge una distribuzione alimentare da almeno un anno, in modo continuativo

al seguente indirizzo di posta elettronica: segreteria@veneto.bancoalimentare.it

In caso di prosieguo, saranno richiesti altri documenti

.....

PRODOTTI FEAD – Fondo Europeo – FN- Fondo Nazionale

Per vostra informazione, per avere la possibilità di poter usufruire anche dei prodotti FEAD – Fondo Europeo – FN Fondo Nazionale - occorre seguire anche le seguenti prescrizioni:

Le Strutture territoriali ammesse a richiedere i prodotti alimentari, devono avere finalità caritative senza scopo di lucro e svolgere attività di sostentamento alimentare nei confronti di persone indigenti e, in particolare, svolgere una delle seguenti attività:

- 1) servizio di mensa;
- 2) distribuzione di pacchi;
- 3) emporio sociale;

4) distribuzione tramite unità di strada.

Si precisa che **sono escluse dal beneficio dell'aiuto**:

- a) le Strutture accreditate presso la Pubblica amministrazione (Centri di accoglienza, Case famiglia, ecc.) che percepiscono rette pagate con fondi pubblici;
- b) le Strutture in cui vi sono assistiti obbligati alla corresponsione o che, comunque, versano un corrispettivo.

I beneficiari da inserire nella domanda di adesione al programma di assistenza devono essere **gli adulti e le famiglie con minori in condizioni di estremo disagio materiale**.

L'aiuto alimentare deve essere focalizzato:

- a) verso le persone in condizioni di marginalità estrema con particolare riferimento alle persone senza fissa dimora;
- b) verso le persone e le famiglie in condizioni di povertà assoluta e di grave deprivazione materiale, privilegiando le persone con gravi condizioni di disagio psichico e sociale e le famiglie con minori, con particolare riferimento a: famiglie numerose, famiglie in cui siano presenti persone con disabilità, famiglie in condizione di disagio abitativo.

I criteri di identificazione dei destinatari dell'aiuto devono seguire le seguenti linee guida:

- o per le **unità di strada** non è necessario l'identificazione dei beneficiari finali;
- o per i **servizi di mensa, la distribuzione di pacchi e gli empori sociali**:
 - a) nella prima fase della richiesta di aiuto, per far fronte all'emergenza, l'erogazione avviene senza necessità di verificare la condizione individuale;
 - b) per l'erogazione in modo duraturo degli aiuti è necessario effettuare una valutazione della condizione economica e sociale delle persone e del loro nucleo familiare.

(Estratto da circolare AGEA N. 22 dell'anno 2014)

La Struttura territoriale, ai fini della presentazione della domanda deve:

1) tenere un elenco cartaceo o informatico, comprensivo di tutti i nomi, delle persone e dei nuclei familiari assistiti in maniera continuativa;

2) costituire, per ogni persona o nucleo familiare, un fascicolo che contenga:

documento dello stato di famiglia e codice fiscale;

dati anagrafici dei componenti della famiglia e i contatti;

e almeno uno dei seguenti documenti comprovanti lo stato di indigenza:

ISEE;

documento di affidamento da parte del comune o dei servizi sociali;

verbale di visita domiciliare per accertamento condizione indigenza;

cani ulteriore documentazione che si ritiene opportuno: stato di disoccupazione, contratti d'affitto ecc.

3) mostrare l'elenco e i fascicoli corrispondenti in fase di convenzionamento e ad ogni eventuale controllo dell'Ente capofila, dell'AGEA o suo delegato.

La Struttura territoriale, che cura la distribuzione dei prodotti agli indigenti, in fase di compilazione della domanda, dovrà indicare:

1) *la sede legale e la sede operativa se diversa dalla sede legale; (se le sedi operative sono più di una e hanno indirizzi diversi è necessario presentare una domanda per ogni sede);*

2) *nelle colonne "assistiti continuativi", il numero degli indigenti suddivisi per fasce di età (individuati secondo i criteri fissati al successivo cap. 5) che fanno riferimento a ciascun "tipo di attività" indicata e per i quali è stata effettuata una valutazione della condizione economica e sociale;*

3) *nella colonna "assistiti saltuari", il numero degli indigenti che vengono assistiti per far fronte a delle*

emergenze e per i quali l'erogazione avviene senza necessità di verificare lo condizione individuale in maniera approfondita; tale numero **non può**, in ogni caso, superare dell'O il numero "totale indigenti continuativi";

4) nella colonna "**media presenze nei giorni d'apertura**", il numero medio delle presenze e/o interventi effettuati ogni qual volta lo Struttura è aperta per prestare assistenza alimentare;

5) nella colonna "**giorni di apertura nell'anno**", il numero dei giorni di apertura della Struttura per prestare assistenza alimentare durante l'anno.

Si precisa che, nel caso in cui gli assistiti siano delle **famiglie**, deve essere indicato il numero totale dei componenti.

In ogni caso **non è consentito** alle singole Strutture di modificare t'affiliazione dall'uno all'altro Ente capofila durante il corso dell'esecuzione del programma annuale di distribuzione.